

STUDIO LEGALE  
Avv. Nino Filippo Moriggia  
Romano di Lombardia - Via Duca d'Aosta n. 135/D  
Tel. 0363 / 91.24.96 - Fax 0363 / 91.77.96  
Pec ninofilippo.moriggia@brescia.pecavvocati.it

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

per il tramite della

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**p.p. n. 505476/2022 R:G.N.R. Mod. 44**

**Dott. Albenzio Ricciardello**

**ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Il sottoscritto Avv. Nino Filippo Moriggia del Foro di Brescia, con studio in Romano di Lombardia (BG), Via Duca d'Aosta, n. 135/D, presidente del Comitato per le Libertà Costituzionali, con sede in Romano di Lombardia (BG), Via Duca d'Aosta, n. 135/D, persona offesa nel procedimento

premesso che

- veniva depositata dallo scrivente difensore atto di denuncia querela nei confronti di soggetti determinati;
- in data 12 giugno 2022 veniva notificata richiesta di archiviazione del procedimento dal Pubblico Ministero procedente.

Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore propone atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per i seguenti motivi.

**1. Sulla legittimazione del Comitato per le Libertà Costituzionali**

Il Pubblico Ministero procedente erra nel considerare quale unico soggetto legittimato l'Avv. Nino Filippo Moriggia, in proprio e non quale legale rappresentante del Comitato per le Libertà Costituzionali, in breve Comicos.

Su tale errore il Pubblico Ministero fonda poi la propria richiesta di archiviazione, esponendo come l'Avv. Nino Filippo Moriggia "lamentava di essere stato vittima di violenza privata in relazione all'obbligo vaccinale in conseguenza dell'emergenza da Sars-Cov-2".

In realtà non è, come erroneamente sostenuto, l'Avv. Moriggia a presentare personalmente l'esposto in nome proprio ma invero è lo stesso in qualità di legale rappresentante del

Comitato per le Libertà Costituzionali, soggetto giuridico che si prefigge a tutela delle libertà costituzionalmente garantite dalla Costituzione Italiana.

Tale centro di interesse

Come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza ormai costante, consiste in un danno civilisticamente rilevante *“l’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente”* (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343; v., in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 27162; Cass., sez. I, 17 maggio 2011, n. 29700; Trib. Milano, 2 luglio 2012, in Foro Ambr., 2012, p. 295).

In tale ottica pertanto deve essere visto l’esposto presentato innanzi a questa Procura della Repubblica, non nella presentazione da parte di un soggetto singolo, che agisce come tale, ma da parte di un soggetto collettivo e diffuso che agisce per la tutela di particolari aspetti propri e garantiti dalla Costituzione Italiana.

## **2. Sul concetto di violenza di cui all’art. 610 c.p.**

In tema di violenza privata, il Pubblico Ministero procedente ritiene che solo la violenza fisica, ossia *“un’aggressione fisica (vis corporis e corpori data) consistente in un’offesa attuale alla vita, all’integrità fisica o alla libertà di movimento o minaccia, la prospettazione di un male ingiusto”* nelle parole del P.M. tale per cui non possono considerarsi tali *“le sanzioni poste a tutela di interessi altrettanto rilevanti, né potendosi come minaccia di far valere un diritto, non venendo in questione un diritto soggettivo ma una sanzione legalmente prevista”*. Tale siffatto ragionamento non può essere esente da censure.

In tema di 610 c.p., la Suprema Corte ha infatti affermato che la violenza in esame si identifica in *“qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione”*.

In tale senso, pertanto, ogni costrizione subita dal soggetto costretto a vaccinarsi per non perdere diritti e libertà invero costituzionalmente garantiti rappresenta una condotta riconducibile alla violenza come delineata dalla Corte di Cassazione.

La prova di tale fatto è peraltro documentale. La scelta di porre delle obbligatorietà ad una vaccinazione non prettamente e scientificamente validata, per alcune determinate categorie di persone, rappresenta di fatto una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, alle quali è stato impedito l’accesso al posto di lavoro e/o l’accesso a luoghi la cui possibilità di ingresso deve essere costituzionalmente garantita.

## **3. Sul reato di lesioni**

Come peraltro specificato nell'atto introduttivo, la vaccinazione, specie se resa obbligatoria come in certi aspetti (sanitari, comparto scuola) per poter lavorare, ha comportato la messa in pericolo ed a rischio la salute di chi, nolente o volente si è trovato a doverla subire.

Numerosi infatti sono i casi in cui si sono registrati eventi avversi di enorme gravità e rilevanza, ed è ormai pacifico che la vaccinazione non è assolutamente in grado di prevenire il contagio dalla malattia Covid-19 come invero dichiarato.

Per verificare tale assunto il Pubblico Ministero avrebbe dovuto disporre una semplice ma adeguata consulenza tecnica per verificare l'incidenza di eventi avversi nei confronti dei soggetti sottoposti a vaccinazione, così come denunciati nell'esposto. In tale ottica invece nessuna determinazione è stata assunta dal Pubblico Ministero che invero si è limitato ad una totale inerzia sul fascicolo, giungendo infine, senza alcun riscontro, a motivare che "alcun dato scientifico che attesti rischi specifici per la salute".

Come possa dirlo senza aver incaricato un esperto per provare tale fatto non è lecito saperlo. Invece, i dati scientifici accurati ed indiziari della genuinità di quanto dichiarato sono presenti nell'esposto e testimoniano una volta per tutte la dannosità e la pericolosità dei vaccini Anticovid nei soggetti inoculati, su cui si chiede di voler indagare.

#### **4. Sulla iscrizione nel registro degli indagati dei nominativi indicati in querela.**

Nell'atto introduttivo viene altresì specificato come i responsabili siano da determinare nei soggetti che, loro volontà hanno creato tale problematica, ovvero siano da rintracciarsi nei componenti del Governo ad oggi in carica.

Tuttavia, il magistrato inquirente anche in questo caso non opera alcuna identificazione dei soggetti coinvolti nella vicenda, inspiegabilmente iscrivendo il procedimento a carico di ignoti.

Per tali ragioni, lo scrivente chiede che il Pubblico Ministero identifichi compiutamente i responsabili segnalati in querela, iscrivendo nell'apposito registro delle notizie di reato i nominativi in qualità di indagati.

In tal senso si insiste.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari oggi adito voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento delle stesse. In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva disponendo una consulenza tecnica

STUDIO LEGALE  
Avv. Nino Filippo Moriggia  
Romano di Lombardia - Via Duca d'Aosta n. 135/D  
Tel. 0363 / 91.24.96 - Fax 0363 / 91.77.96  
Pec ninofilippo.moriggia@brescia.pecavvocati.it

per verificare l'incidenza di eventi avversi nei confronti dei soggetti sottoposti a vaccinazione, così come denunciati nell'esposto.

Con osservanza.

Romano di Lombardia (BG), 27 giugno 2022.

Avv. Nino Filippo Moriggia